

PROF. GEN. 99225 del. 04/11/2021
T. GEN. III - L.C.
MOD. SEZ. 1480 del. 04/11/2021
SSOCERSAN

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AZIENDA SANITARIA
UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA**

AVVISO

rivolto nell'ambito del territorio di competenza dell'ASUGI ad Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore socio-sanitario ed iscritti - da almeno sei mesi - all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, di cui all'art. 3 della L.R. FVG 26 ottobre 2006, n. 20 o negli altri rispettivi registri, ove previsti - (nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

L'ASUGI rende noto agli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 aventi sede nel territorio di competenza dell'ASUGI, operanti nel settore socio-sanitario ed iscritti - da almeno sei mesi - all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, di cui all'art. 3 della L.R. FVG 26 ottobre 2006, n. 20 o negli altri rispettivi registri, ove previsti (nelle more dell'operatività del RUNTS) - il proprio interesse a stipulare un eventuale accordo per la partecipazione attiva alla realizzazione mediante forme di co-progettazione del seguente progetto aziendale denominato:

Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato nelle Microaree e nei servizi dell'ASUGI

Settore di attività e finalità dell'intervento:

Con il "Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato nelle Microaree e nei servizi dell'ASUGI" [in breve "Programma richiedenti asilo e rifugiati"] a favore della popolazione fragile, residente nelle Microaree e/o in carico ai servizi sanitari territoriali, l'ASUGI intende favorire l'inserimento di persone richiedenti o titolari di protezione internazionale a medio e lungo termine, nelle comunità ospitanti, migliorando la qualità sociale della convivenza, nonché prevenendo e limitando situazioni di isolamento, attraverso il coinvolgimento attivo dei destinatari in attività di volontariato sociale, a supporto di percorsi di salute e autonomia di persone fragili.

Si sottolinea che, in relazione alla durata dell'Accordo, affinché possano meglio e con completezza realizzarsi le azioni progettuali, è prevista una validità di 2 (due) anni, rinnovabili per ugual periodo, in base ai risultati raggiunti e alle valutazioni sull'opportunità di rinnovo esplicitamente espresse dalle parti.

Viceversa, qualora nel corso di validità dell'Accordo dovesse venire meno il requisito per la realizzazione delle attività convenzionate, consistente nell'essere soggetto attuatore di progetti nell'ambito del SPRAR e/o servizi di assistenza e accoglienza integrata destinati ai titolari/richiedenti protezione internazionale nell'ambito di competenza di ASUGI, in rapporto con i Comuni e/o Prefettura, ai sensi della normativa vigente, il Partner del Terzo Settore è tenuto a darne immediata comunicazione e l'Accordo deve intendersi contestualmente risolto.

1. Oggetto dell'accordo

Nello specifico, il Programma si propone di sperimentare percorsi d'inserimento di persone richiedenti/titolari protezione internazionale, in qualità di volontari, nelle Microaree di Trieste e/o nei servizi territoriali dell'ASUGI, contribuendo ad avvicinarle al sistema di diritti e doveri propri del territorio di accoglienza, lavorando sulla consapevolezza e sull'autonomia nonché promuovendo, al contempo, la conoscenza, la reciprocità e la solidarietà civile con la comunità ospitante. Indiretti benefici di tale approccio sono l'apprendimento della lingua italiana e di competenze di base.

Le attività progettuali, la durata e le modalità di svolgimento delle medesime vengono concordate con i Referenti dell'ASUGI, attraverso cadenzati colloqui con i volontari e gli operatori dei soggetti partner, per un'opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia.

Le attività di volontariato hanno lo scopo di:

- sostenere i percorsi di salute delle persone fragili e/o affette da patologie croniche in carico ai servizi territoriali dell'ASUGI;

- supportare le attività di aggregazione/sviluppo di comunità nell'ambito delle sedi di Microarea e/o altre sedi territoriali individuate.

In particolare, le attività di volontariato previste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono, tra l'altro, disbrigo pratiche, consegna farmaci e spesa a domicilio per le persone fragili in carico ai servizi/Microaree distrettuali; compartecipazione attiva alla realizzazione di orti sociali nell'ambito del progetto Habitat-Microaree; supporto al recupero e alla distribuzione di generi alimentari non deperibili per le persone in difficoltà economica in carico ai servizi/Microaree; attività di animazione nell'ambito delle iniziative organizzate nelle Microaree e/o altri servizi territoriali; supporto a piccoli traslochi per utenti dei servizi, realizzazione di piccole manutenzioni, accompagnamenti e/o altre attività utili ad eventuali iniziative portate avanti da ASUGI anche con riferimento alla campagna vaccinale COVID-19 ecc.

Il Programma - condotto in collaborazione con i professionisti, Referenti delle Microaree e operatori dei Distretti Sanitari e, per il tramite di questi ultimi, di eventuali ulteriori servizi aziendali che si ritenga opportuno coinvolgere - è da intendersi a favore dei cittadini residenti nelle Microaree e/o utenti dei servizi territoriali dell'ASUGI, nonché della popolazione in generale per tutte le attività di promozione della salute e sviluppo di comunità.

La tipologia e l'articolazione oraria delle attività proposte, nonché ogni eventuale successiva variazione, che dovesse rendersi necessaria, andrà tempestivamente comunicata e concordata con il Referente aziendale per le attività oggetto dell'accordo.

I Partner del Terzo Settore interessati dovranno garantire le seguenti attività:

- condividere il Programma;
- individuare le persone richiedenti/titolari di protezione internazionale idonee ad effettuare le attività su base volontaria;
- concordare un colloquio conoscitivo/motivazionale con il Referente aziendale e/o operativo individuato per l'inserimento dei volontari;
- fornire al Responsabile del Programma, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'elenco degli operatori partecipanti - a qualsiasi titolo - allo stesso, con indicazione del ruolo e della tipologia dell'attività assolta;
- indicare il proprio Referente per le attività convenzionate e svolte da volontari;
- partecipare a cadenzati colloqui con i volontari e con gli operatori dell'ASUGI, per valutare il percorso e l'efficacia del Programma;
- segnalare al Referente aziendale l'insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate.

2. L'Ente interessato deve, in particolare, in base al proprio statuto:

- prevedere finalità di solidarietà sociale e lo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del presente Avviso o con esse compatibili e prevedere la mancanza di finalità di lucro;
- essere iscritto - da almeno sei mesi dalla scadenza del termine del presente Avviso all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, di cui all'art. 3 della L.R. FVG 26 ottobre 2006, n. 20 o negli altri rispettivi registri, ove previsti (nelle more dell'operatività del RUNTS) ed operante in settori di specifico interesse per l'attività progettuale;
- possedere capacità operativa ed esperienza concreta nella presa in carico e gestione di persone richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e/o di altri servizi di assistenza e accoglienza integrata nel territorio di competenza di ASUGI, in rapporto con i Comuni e/o Prefettura, al momento della presentazione della manifestazione di interesse;
- operare nel territorio di competenza dell'ASUGI;
- essere in regola con le polizze assicurative per i propri operatori ed il personale volontario eventualmente coinvolto (infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera) e garantirne il mantenimento per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate;
- disporre di operatori formati ed esperti, in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste;

- aver sostenuto la formazione e l'aggiornamento di operatori e volontari, con particolare riguardo all'attività oggetto dell'accordo;
- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività specificate nel presente avviso alla voce "Oggetto dell'accordo";
- **(eventuale nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero)** garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- l'ottemperanza agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento aziendale dei dipendenti, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto dell'allora ASUITS n. 50 dd. 30.01.2017 e prorogato in ASUGI giusto decreto n. 1 dd. 01.01.2020, che devono dichiarare di conoscere e accettare.

In caso di manifestazione di interesse, presentata in forma di associazione temporanea di scopo, tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti da ogni singolo componente.

3. L'Ente interessato dovrà dimostrare attitudine e capacità operativa specifica nell'ambito dell'attività oggetto dell'accordo e dovrà, inoltre, garantire:

- in rapporto alle varie fasi dell'intervento e ai bisogni specifici emergenti, la presenza e il supporto degli operatori qualificati per l'espletamento delle attività previste, comunque in possesso delle necessarie cognizioni teoriche, tecniche e pratiche, utili allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e con esperienza concreta nell'ambito dell'accoglienza e relazione con persone richiedenti/titolari di protezione internazionale;
- la trasmissione, al Referente aziendale del Programma, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, dell'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Programma medesimo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento delle attività progettuali;
- di concordare, con il Referente aziendale del Programma, le finalità da perseguire per il conseguimento degli obiettivi del "*Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato nelle Microaree e nei servizi dell'ASUGI*" e la conseguente verifica;
- la trasmissione semestrale, al Referente aziendale del Programma, di un elenco dettagliato delle presenze mensili e delle persone coinvolte a vario titolo nelle attività nonché una relazione sull'attività, gli esiti raggiunti e sugli altri eventuali obiettivi raggiungibili;
- la segnalazione dell'insorgenza di ogni eventuali criticità al Referente aziendale del Programma ed ai Referenti distrettuali interessati ai singoli progetti individuali;
- di conferire la propria esperienza specifica nel campo;
- il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- il mantenimento delle necessarie coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate (infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera);
- l'ottemperanza agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento aziendale dei dipendenti, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto dell'allora ASUITS n. 50 dd. 30.01.2017 e prorogato in ASUGI giusto decreto n. 1 dd. 01.01.2020, che devono dichiarare di conoscere e accettare;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'allora A.S.U.I.Ts (per l'area giuliana) o l'allora A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana – Isontina" (per l'area isontina) persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le predette Aziende sanitarie.

4. Impegni dell'ASUGI

L'ASUGI si impegna a:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Programma;

- assicurare, attraverso il proprio Referente, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e controllo dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- individuare le attività di volontariato, più idonee all'inserimento di persone richiedenti/titolari di protezione internazionale;
- definire la durata e le modalità di svolgimento delle attività di volontariato;
- definire le sedi presso le quali le attività di volontariato si svolgeranno sulla base delle attività previste (es. sedi dei Distretti sanitari, delle Microaree, altre sedi individuate in collaborazione con soggetti partner);
- controllare e verificare l'esatta esecuzione delle singole attività programmate, per un'opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
- organizzare cadenzati colloqui con i volontari e con gli operatori dei soggetti partner, per valutare il percorso e l'efficacia del programma.

5. Durata dell'Accordo.

L'accordo avrà durata di 2 (due) anni dalla sottoscrizione.

A discrezione dell'ASUGI a fronte di una positiva valutazione di merito da parte dei Referenti aziendali, l'accordo potrà essere rinnovato o prorogato un ulteriore biennio, con atto formale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

Viceversa, qualora nel corso di validità dell'Accordo dovesse venire meno il requisito per la realizzazione delle attività convenzionate, consistente nell'essere soggetto attuatore di progetti nell'ambito del SPRAR e/o servizi di assistenza e accoglienza integrata destinati ai titolari/richiedenti protezione internazionale nell'ambito di competenza di ASUGI, in rapporto con i Comuni e/o la Prefettura, ai sensi della normativa vigente, il Partner del Terzo Settore è tenuto a darne immediata comunicazione e l'Accordo deve intendersi contestualmente risolto.

6. Presentazione delle manifestazioni d'interesse

Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire all'ASUGI **tassativamente entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente Avviso**, secondo il corrispondente fac-simile allegato e pubblicato anche sul sito internet dell'ASUGI (www.asugi.sanita.fvg.it) nelle seguenti sezioni:

home page > spazio dedicato

home page > Menù > Azienda > Azienda informa > Associazionismo e Terzo Settore > News per le Associazioni e/o soggetti del Terzo Settore

*home > Menù > Azienda > Azienda informa > **Associazionismo e Terzo Settore** > Avvisi*

Le manifestazioni d'interesse dovranno contenere:

1. il **modulo "fac-simile manifestazione d'interesse"** (all. n. 1), debitamente compilato, datato e firmato;
2. la **documentazione** richiesta nel fac-simile stesso;
3. il modulo **"fac-simile di proposta progettuale"** (all. n. 2), debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante e contenente:
 - a) proposta progettuale e organizzativa per la realizzazione delle attività previste, con indicazione del dettaglio dei contenuti proposti, degli obiettivi, del cronoprogramma delle attività, delle risorse umane e degli strumenti che si intendono impiegare per l'espletamento delle attività previste, sulla base delle indicazioni di cui alla voce "Oggetto dell'Accordo" del presente Avviso;
 - b) relazione/curriculum, relativo ai servizi in essere nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati e/o servizi di assistenza e accoglienza integrata nel territorio di competenza di ASUGI, in rapporto con i Comuni e la Prefettura e altri interventi svolti nell'ultimo triennio attinenti l'area della progettualità;
 - c) competenze e formazione degli operatori e dei volontari con particolare riguardo a quelle attinenti all'area del programma, con i relativi curricula;

- d) descrizione della struttura organizzativa, eventuali spazi e attrezzature (dotazioni strumentali) messi a disposizione ai fini dell'espletamento delle attività proposte;
- e) eventuali proposte, anche in collaborazione con altri soggetti, finalizzate all'ampliamento delle attività e al consolidamento della rete del Terzo Settore, operante nell'ambito delle attività oggetto del presente programma.

La documentazione dovrà:

- essere contenuta in un plico recante la seguente dicitura: "All'ASUGI – Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato nelle Microaree e nei servizi dell'ASUGI (Referente del Progetto: dott.ssa Ofelia Altomare)";
- pervenire, alternativamente ed esclusivamente, tramite le seguenti modalità:
 - posta elettronica certificata alla casella: **asugi@certsanita.fvg.it** (preferibilmente con firma digitale, altrimenti mediante scansione del documento cartaceo con firma olografa, unitamente ad idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante);
 - invio tramite Raccomandata A/R all'ASUGI- farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse sole le domande pervenute all'Azienda entro 5 giorni lavorativi, successivi la data di scadenza del presente avviso;
 - consegna diretta a mano all'Ufficio del Protocollo Generale dell'ASUGI:
 - **per l'area giuliana:** Via del Farneto n. 3, 34142, Trieste; orario di apertura dal lunedì al giovedì dalle ore 07.45 alle ore 15.45 e il venerdì dalle ore 07.45 alle ore 12.45);
 - **per l'area isontina:** Via Vittorio Veneto n. 174, 34170 Gorizia; orario di apertura dal lunedì al venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il mercoledì anche dalle ore 13.45 alle ore 15.45.

Il recapito della domanda di partecipazione entro i termini ivi prescritti rimane, in ogni caso, ad esclusivo carico e rischio del mittente.

Solo le manifestazioni d'interesse pervenute entro il suddetto termine saranno valutate dall'apposita commissione individuata dall'ASUGI, che procederà alla valutazione e selezione motivata dell'Ente del Terzo Settore, in possesso dei requisiti richiesti, ritenuta più idonea a garantire la realizzazione delle specifiche attività previste, sulla base dei **parametri di valutazione** di seguito esplicitati.

Parametri di valutazione:

Criteri Motivazionali Punti (max 100)

- a) Proposta progettuale e organizzativa per la realizzazione delle attività previste: **fino a 30 punti.**
- b) Attività svolta dall'Ente del Terzo Settore, nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati e/o servizi di assistenza e accoglienza integrata nel territorio di competenza di ASUGI, in rapporto con i Comuni e/o la Prefettura e altri interventi svolti nell'ultimo triennio attinenti l'area progettuale: **fino a 30 punti.**
- c) Competenze, formazione e aggiornamento degli operatori e dei volontari, con particolare riguardo alle attività interessate dal programma: **fino a 20 punti.**
- d) Eventuali proposte di collaborazione con altri soggetti, finalizzate all'ampliamento delle attività e al consolidamento della rete del Terzo Settore operante nell'ambito di attività afferenti al programma: **fino a 10 punti.**
- e) Eventuali proposte di accoglienza e inserimento lavorativo, che vedano protagoniste persone con esperienza di disagio o condizioni di marginalità/fragilità: **fino a 10 punti.**

NB: Non verranno ritenute idonee le proposte che, nella valutazione di cui ai parametri sopra esposti, avranno ottenuto un punteggio inferiore ai 55 punti.

PRECISAZIONI E INFORMAZIONI

Si precisa che:

- il presente Avviso ha la finalità di porre in essere un'indagine conoscitiva e la conseguente manifestazione d'interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura;

- l'ASUGI si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura di sospenderla o modificarne termini e contenuti in ogni momento, senza preavviso o motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a rimborsi e/o risarcimenti;
- non verrà corrisposto rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai proponenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita;
- l'ASUGI non ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell'indagine e che, per l'effetto, è esclusivo onere del manifestante l'interesse richiedere eventuali informazioni.

I dati dei quali l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei diritti dei soggetti partecipanti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale cit., si informa che:

1. il trattamento dei dati comunicati dai soggetti partecipanti, oltre a costituire un obbligo di natura convenzionale, legato alla necessità di individuare le parti, sarà effettuato mediante procedure sia manuali sia informatizzate e sarà finalizzato unicamente all'adempimento degli obblighi convenzionali ivi previsti, compresi gli specifici obblighi fiscali e contabili nascenti da tale atto, derivanti dallo svolgimento delle funzioni e attività istituzionali proprie dell'ASUGI ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente (ad esempio ai fini della verifica dei dati comunicati). I dati richiesti risultano essenziali ai fini del rapporto convenzionale in essere. I dati richiesti risultano essenziali ai fini del rapporto in essere;
2. il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore in carica dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, con sede in Trieste, via Costantino Costantinides, n. 2, PEC: asugi@certsanita.fvg.it, che si può avvalere di soggetti terzi, identificati come Responsabili del trattamento, quale, ad esempio, la Società informatica regionale Insiel;
3. il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (RPD/DPO), ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è raggiungibile anche all'e-mail: rdp@asugi.sanita.fvg.it.
4. il trattamento dei dati sarà effettuato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato Regolamento UE, con riferimento alle sole categorie di dati strettamente necessari e collegati agli adempimenti sopra illustrati, da parte di soggetti appositamente autorizzati;
5. l'ASUGI non utilizza processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione;
6. il periodo di conservazione dei dati è soggetto alla normativa vigente per la conservazione dei dati presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 68 D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i., sulla conservazione degli archivi - art. 43 e segg. D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m. ed i., sulla gestione e conservazione dei documenti).
7. gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del RGPD, quali chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali, ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e il loro periodo di conservazione; chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione o l'opposizione al trattamento che li riguarda, proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, a mezzo raccomandata A/R o PEC, all'indirizzo: protocollo@pec.gpdp.it, o, in alternativa, ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria;
8. la comunicazione dei dati personali è un obbligo di natura convenzionale, legato alla necessità di individuare specificamente le parti richiedenti il contributo;
9. i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi concernenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale restano disciplinati dalla L. 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente avviso viene integralmente pubblicato sul sito internet dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (www.asugi.sanita.fvg.it) nelle seguenti sezioni:

home page > spazio dedicato

home page > Menù > Azienda > Azienda informa > Associazionismo e Terzo Settore > News per le Associazioni e/o soggetti del Terzo Settore

[home](#) > Menù > Azienda > Azienda informa > [Associazionismo e Terzo Settore](#) > Avvisi

Eventuali precisazioni e chiarimenti inerenti la procedura saranno pubblicati esclusivamente sulle medesime pagine web.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso, è possibile contattare:

- dott.ssa Monica Ghiretti, tel. n. 0403995827

- e-mail monica.ghiretti@asugi.sanita.fvg.it

ALLEGATI:

- 1. fac-simile manifestazione d'interesse – all. 1;**
- 2. fac-simile scheda proposta progettuale – all. 2;**
- 3. testo accordo – all. 3.**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 28/10/2021 13:49:21

IMPRONTA: 474F0CDC532325FD3190E66383A596E28C1EA809479572EB349A29D119882207
8C1EA809479572EB349A29D11988220702AAACEAF6B40C07AF8B944823F4FAF8A
02AAACEAF6B40C07AF8B944823F4FAF8AC1120203E280F0BA7510166E8F3B1150
C1120203E280F0BA7510166E8F3B11504002FFFAB8B1B22D51C52817334AF955

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 28/10/2021 14:43:57

IMPRONTA: 723D623F95EC41EC74B4BC871138C9DCAB8C73FC0E04168108C112AB136B35A1
AB8C73FC0E04168108C112AB136B35A133A10A8E75030D9DEF90B7FBECF235CC
33A10A8E75030D9DEF90B7FBECF235CC2DE4C66A017AC5E38A20453CBE805162
2DE4C66A017AC5E38A20453CBE8051622A39E96069E1F0DC79A20B3F43E01148

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 28/10/2021 15:31:46

IMPRONTA: 09465C18CDD774324A7227D702463747B51BC373D95555A714DF79BDA4DBBD15
B51BC373D95555A714DF79BDA4DBBD15759FFE584A77D91E17128AA90C8E5803
759FFE584A77D91E17128AA90C8E580335CFCD2791903FBBFDC82DEF85A513ED
35CFCD2791903FBBFDC82DEF85A513EDBBEE40652E2517B5FD4EDAD9C70D5E4A

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 28/10/2021 16:28:25

IMPRONTA: 6CD8B7B3ACC3D95E920BA81046E6D6167127310995DDEF4D0ED1A46A02EE4D31
7127310995DDEF4D0ED1A46A02EE4D31391032FCA998A9B1B6678D1EBF4F08B9
391032FCA998A9B1B6678D1EBF4F08B9351B89B3C16C369AE06B44F1566BD2D8
351B89B3C16C369AE06B44F1566BD2D809B7A4A49429748E1854FB06724AC8B9

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AVVISO

rivolto nell’ambito del territorio di competenza dell’A.S.U.G.I., ad Enti del Terzo Settore, di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 operanti nel settore socio-sanitario ed iscritti - da almeno sei mesi - all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, di cui all’art. 3 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 20 o negli altri rispettivi registri, ove previsti - (nelle more dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

All’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

(Alla c.a. del Referente del Progetto “Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato nelle Microaree e nei servizi dell’ASUGI”: dott.ssa Ofelia Altomare

**Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. n. 47 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000 e s.m. ed i.)**

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a,
il....., residente a Via n., codice fiscale n.
....., in qualità di rappresentante legale dell’Ente/Cooperativa
..... denominato/a
..... con sede in
..... Via/Piazza n.

manifesta l’interesse

a stipulare un accordo per la partecipazione attiva dell’Ente/Cooperativa alla realizzazione mediante forme di co-programazione e co-progettazione della Progettualità “Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato nelle Microaree e nei servizi dell’ASUGI”.

A tal fine, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00 cit., sotto la propria personale responsabilità, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione medesima,

dichiara

1. che il Codice Fiscale dell’Ente/Cooperativa è
2. di prevedere finalità di solidarietà sociale e lo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del presente Avviso o con esse compatibili e prevedere la mancanza di finalità di lucro;
3. di essere iscritto/a all’Albo/Registro, dal al n., sezione e di operare in ambito di specifico interesse per la progettualità da realizzare;
4. di operare nel territorio di competenza dell’ASUGI;
5. di essere in regola con le polizze assicurative per i propri operatori ed il personale volontario eventualmente coinvolto (infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa nonché Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d’opera) e garantirne il mantenimento per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate;
6. di disporre di operatori formati ed esperti, in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste;
7. di aver sostenuto la formazione e l’aggiornamento di operatori e volontari, con particolare riguardo alla progettualità da realizzare;

8. di assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività specificate nel presente avviso alla voce "Oggetto dell'accordo";
9. di essere soggetto attuatore di progetti nell'ambito del SPRAR e/o servizi di assistenza e accoglienza integrata destinati ai titolari/richiedenti protezione internazionale nell'ambito di competenza di ASUGI, in rapporto con i Comuni e/o Prefettura, ai sensi della normativa vigente;
10. l'ottemperanza agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento aziendale dei dipendenti, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto dell'allora ASUGI n. 50 dd. 30.01.2017 e prorogato in ASUGI giusto decreto n. 1 dd. 01.01.2020, che devono dichiarare di conoscere e accettare;
11. che l'Ente/Cooperativa (**barrare la/le casella/e interessata/e**):

☐ non si avvale di lavoratori dipendenti, di collaborazioni (occasionalmente, a progetto o continuative), di prestazioni di lavoro autonomo o comunque di personale a pagamento;

☐ si avvale di lavoratori dipendenti, di collaborazioni (occasionalmente, a progetto o continuative), di prestazioni di lavoro autonomo o comunque di personale a pagamento, solo nei limiti necessari ad assicurare il regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività svolta e quindi non per compiere le attività solidaristiche;

(SOLO NEL CASO IN CUI SI AVVALGA DI PERSONALE A PAGAMENTO)

☐ è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali INPS ed INAIL;

12. **di accettare tutte le indicazioni e condizioni contenute nell'Avviso** e di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali, ai soli fini della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196/2003 e s. m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679);
13. **(eventuale nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero)** di garantire, per ciascun operatore l'acquisizione del certificato vaccinale o del dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
14. **di avere/non avere** in corso, con l'A.S.U.G.I., altri rapporti per lo svolgimento di attività/progetti simili o sovrapponibili, in toto oppure anche solo in parte, all'attività da convenzionare (nel caso di rapporti convenzionali in essere indicare l'oggetto e la data di scadenza:);
15. che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego con l'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha conferito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria;
16. di voler ricevere ogni comunicazione presso i seguenti recapiti:
 - nominativo referente:
 - indirizzo:
 - recapito telefonico e fax:
 - indirizzo di posta elettronica:
 - eventuale PEC:

Inoltre, in caso di accordo, l'Ente/Cooperativa si impegna a garantire:

1. le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività specificate nell'Avviso alle voci "Settore di attività e finalità dell'intervento" e "Oggetto dell'accordo";
2. il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
3. in rapporto alle varie fasi dell'intervento e ai bisogni specifici emergenti, la presenza e il supporto di adeguato numero di operatori per l'espletamento delle attività previste;
4. che gli operatori siano in possesso delle necessarie cognizioni, teoriche, tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione;
5. che gli operatori abbiano esperienza concreta nella conduzione di attività rivolte anche a persone portatrici di disagio;
6. la trasmissione, al Referente dell'ASUGI, prima dell'inizio della progettualità, l'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Progetto, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima;
7. la disponibilità all'accoglienza, coerentemente con le finalità generali dell'accordo;
8. di concordare con il Referente aziendale le finalità da perseguire per il conseguimento degli obiettivi dei singoli programmi riabilitativi individuali e le conseguenti verifiche;
9. la trasmissione, al Referente aziendale per la progettualità da realizzare, per ciascun utente inviato, della valutazione degli obiettivi raggiunti e degli eventuali altri obiettivi raggiungibili nonché di un elenco dettagliato delle presenze mensili e delle persone coinvolte a vario titolo nelle attività e, semestralmente, una relazione sull'attività;
10. il mantenimento delle necessarie coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate;
11. il favorire la partecipazione a momenti di aggiornamento – formazione specifica degli operatori messi a disposizione per le progettualità da realizzare;
12. l'ottemperanza agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento aziendale dei dipendenti, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto dell'allora ASUITS n. 50 dd. 30.01.2017 e prorogato in ASUGI giusto decreto n. 1 dd. 01.01.2020, che devono dichiarare di conoscere e accettare.

Allega, inoltre:

- **allegato n. 2) "fac-simile proposta progettuale"**, debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione e contenente:
 - a) proposta progettuale e organizzativa per la realizzazione delle attività previste, con indicazione del dettaglio dei contenuti proposti, degli obiettivi, del cronoprogramma delle attività, delle risorse umane e degli strumenti che si intendono impiegare per l'espletamento delle attività previste, sulla base delle indicazioni di cui alla voce "Oggetto dell'accordo" dell'Avviso;
 - b) relazione/curriculum, relativo ai servizi in essere nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati e/o servizi di assistenza e accoglienza integrata nel territorio di competenza di ASUGI, in rapporto con i Comuni e la Prefettura e altri interventi svolti nell'ultimo triennio attinenti l'area della progettualità;
 - c) competenze e formazione degli operatori e dei volontari con particolare riguardo alle competenze attinenti all'area da convenzionare, con i relativi curricula;
 - d) descrizione della struttura organizzativa, eventuali spazi e attrezzature (dotazioni strumentali) messi a disposizione ai fini dell'espletamento delle attività proposte;
 - e) eventuali proposte, anche in collaborazione con altri soggetti, finalizzate all'ampliamento delle attività e al consolidamento della rete del Terzo Settore, operante nell'ambito delle attività da convenzionare;

- copia fotostatica dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'Ente e/o dichiarazione sostitutiva, ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i. di diversa documentazione di avvenuta costituzione dell'Ente/Cooperativa;
- copia delle polizze assicurative;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.

Trieste,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Note: D.P.R. 445/2000 e s.m. ed i. - “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

Art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000:

Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).

Art. 76, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m. ed i.:

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 **possono essere utilizzate**, ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, da:

- a. *cittadini italiani e dell'Unione Europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea;*
- b. *cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia (limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero);*
- c. *cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato italiano ai sensi di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza;*
- d. *cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti o autorizzati a soggiornare in Italia, al di fuori dei casi b) e c), devono avvalersi di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 28/10/2021 13:48:02
IMPRONTA: 98121EBB42E441C410F785041CCF0CF60DA572EEC1DD68472B8359F99DE2AB25
0DA572EEC1DD68472B8359F99DE2AB25C100D0EF068DFF2224653CAE67059010
C100D0EF068DFF2224653CAE670590103781E9A2C29016F0B4251A4E43B3A89C
3781E9A2C29016F0B4251A4E43B3A89C6CB5AD26DB11393401BAB9D0C634E68D

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 28/10/2021 14:42:34
IMPRONTA: A9634F9DE32A5CCF0C81E550925509B65C260473A6C469DB65964B9B148A5310
5C260473A6C469DB65964B9B148A53108086D0697EFC9F4794A0C99486DF2ED7
8086D0697EFC9F4794A0C99486DF2ED741E82B6F34A47B904992A0D60ECB6402
41E82B6F34A47B904992A0D60ECB64029EDE77C554E0AC123A760A77FD70A1D5

NOME: ANDREA LONGANESI
CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T
DATA FIRMA: 28/10/2021 15:30:28
IMPRONTA: 19538AFA1D82F89DA114C3B9843F7260DA3382DE96C8A3B9304E22E9EAEA1D14
DA3382DE96C8A3B9304E22E9EAEA1D14AB734DB0756207B0C02B7884AF6D898D
AB734DB0756207B0C02B7884AF6D898D220819E50A5D431E851D79B1AD26B02E
220819E50A5D431E851D79B1AD26B02E3D22336529F28BB418FD275F5F4F5BBA

NOME: FABIO SAMANI
CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I
DATA FIRMA: 28/10/2021 16:27:07
IMPRONTA: 5417C5386B4CAF761E6AA64E14E8185FFDCED3FE2B971291C77A6E1E7C46227B
FDCED3FE2B971291C77A6E1E7C46227BC189BC61FED1F0CF1B95B0EC92E11301
C189BC61FED1F0CF1B95B0EC92E113013870FA9C34B7088E4259906C70AC6507
3870FA9C34B7088E4259906C70AC6507C62B91CE04F26ADF42EA5D97009AF33C

FAC-SIMILE DI PROPOSTA PROGETTUALE

PIANO DI ATTIVITÀ

Ente del terzo settore proponente:

Responsabili e/o referenti	
Nominativo	Recapito telefonico – indirizzo e-mail

- a) Proposta progettuale e organizzativa per la realizzazione delle attività previste, con indicazione del dettaglio dei contenuti proposti, degli obiettivi, del cronoprogramma delle attività, delle risorse umane e degli strumenti che si intendono impiegare per l'espletamento delle attività previste, sulla base delle indicazioni di cui alla voce "Oggetto dell'accordo" del presente Avviso.

b) relazione/curriculum, relativo ai servizi in essere nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati e/o servizi di assistenza e accoglienza integrata nel territorio di competenza di ASUGI, in rapporto con i Comuni e la Prefettura e altri interventi svolti nell'ultimo triennio attinenti l'area della progettualità.

c) competenze e formazione degli operatori e dei volontari con particolare riguardo a quelle attinenti all'area del programma, con i relativi curricula.

d) descrizione della struttura organizzativa, eventuali spazi e attrezzature (dotazioni strumentali) messi a disposizione ai fini dell'espletamento delle attività proposte.

e) eventuali proposte, anche in collaborazione con altri soggetti, finalizzate all'ampliamento delle attività e al consolidamento della rete del Terzo Settore, operante nell'ambito delle attività oggetto del presente programma.

Numero di volontari che si prevede di impiegare _____

per un monte ore presunto pari ad ore _____ settimanali/mensili/annui (*specificare*)

Eventuale personale dipendente/collaboratore che si prevede di impiegare per qualificare e specializzare le attività (*specificare*):

Eventuali note:

Data

L'Ente del terzo settore

Il legale rappresentante

- -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 28/10/2021 13:48:28
IMPRONTA: 55D64BC9595708F01365CAAD6C524260F2C9FD4F6B61AE57B1A3887E7C5CF5DB
F2C9FD4F6B61AE57B1A3887E7C5CF5DB0EC7A10A807441978563090165FCE64B
0EC7A10A807441978563090165FCE64B7F82F08D95BF9C71A74EC436E2F9FA9B
7F82F08D95BF9C71A74EC436E2F9FA9B974041168F46C2ABEA14EEA1227961EA

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 28/10/2021 14:43:02
IMPRONTA: C0B4995AF0E5E7EB8A2CA335733171C43F6923B320BF57270B8FB3C0357268C1
3F6923B320BF57270B8FB3C0357268C11E28E1CECCB81E1643D710FCDD22E0A3
1E28E1CECCB81E1643D710FCDD22E0A350B005639B154D4061D029C85C029E9C
50B005639B154D4061D029C85C029E9CD7AC9A8C31A9577C1AADE72A791DA7B6

NOME: ANDREA LONGANESI
CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T
DATA FIRMA: 28/10/2021 15:30:54
IMPRONTA: 434E61C24A629538D8CB21C0DB02D7686B5D6B4E8FC6C19EB3A89B4752106CA2
6B5D6B4E8FC6C19EB3A89B4752106CA2B136C9E8179127ACAB32A18412D72C68
B136C9E8179127ACAB32A18412D72C68934F1ED192849BBEE3B08B35A5DADB67
934F1ED192849BBEE3B08B35A5DADB67B3E24E6E974F60AC46876979C4F63191

NOME: FABIO SAMANI
CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I
DATA FIRMA: 28/10/2021 16:27:33
IMPRONTA: 0AC937B0B4C5E66B4EC2839251148EA2E2D66874A5E1C20550984CDDA4EEFB66
E2D66874A5E1C20550984CDDA4EEFB66FE0A0CF1D7F84F2FBEC87ECC5D18EEB7
FE0A0CF1D7F84F2FBEC87ECC5D18EEB75E317D54B733E055E9729A9DF1467D95
5E317D54B733E055E9729A9DF1467D955447D3D1313FF9F98ACEAD81399CFB61

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

Prot. n.

Oggetto: Accordo tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l'Ente/Cooperativa volta a garantire la realizzazione del

“Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato nelle Microaree e nei servizi dell'ASUGF”

Codice Fiscale Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina: 01337320327

Codice Fiscale dell'Ente:

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 1-sexies, comma primo del d.lgs. 30.12.1989, n. 416 e s.m.i istituisce il “*Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati [in breve SPRAR]*” tramite cui “*Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati [...] possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale [...]*”;
- b) il decreto del Ministero dell'Interno dd. 10.08.2016, contenente, tra l'altro, le “*Linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)*”, le quali, inoltre, testualmente specificano che:
 - “*Per la realizzazione dei servizi descritti dalle presenti linee guida l'ente locale può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento*” (primo comma, art. 21);
 - “*I servizi di accoglienza dello SPRAR hanno come obiettivo principale la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e di permesso umanitario accolti*” (primo comma, art. 29) e pertanto è necessario agire in un'ottica di accoglienza integrata che “*[...] è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori: [...] formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; [...] orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; [...]; tutela psico-socio-sanitaria [...]*” (comma secondo, art. 30);
- c) ex art. 11 della L.R. FVG 17.12.2015, n. 31 la Regione “*[...] nell'ambito delle proprie competenze*
 - *favorisce l'esercizio del diritto d'asilo, l'accoglienza e l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria presenti sul territorio regionale [...]*” (comma 1);
 - *[...] partecipa all'attuazione delle strategie operative, definite dal Tavolo di coordinamento nazionale o regionale del Ministero degli interni, e all'elaborazione delle strategie regionali, garantendo il costante coinvolgimento degli Enti locali, degli Enti del servizio sanitario regionale e delle realtà associative e del terzo settore nell'organizzazione, nei confronti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di un sistema di accoglienza territoriale quanto più diffusa, inclusiva e condivisa con le comunità [...]* (comma 2);
 - *[...] nell'ambito delle azioni previste dal Programma annuale, sostiene e implementa progetti di integrazione rivolti ai soggetti di cui al comma 1 e finalizzati a promuovere l'inserimento delle persone accolte nella realtà locale, l'orientamento e l'accesso ai servizi sul territorio, l'inserimento in programmi di attività di pubblica utilità, sostenendo spese attinenti alle risorse umane, materiali e assicurative finalizzate all'inserimento delle persone accolte nella comunità ospitante* (comma 3);

d) rientra nella *mission* delle cessate ASUITS e AAS 2, oggi entrambe ASUGI, tra l'altro:

- la prevenzione e promozione della salute delle persone e della comunità, con l'impegno di mantenere un'organizzazione con i confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale;
- la promozione dei livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità attraverso lo sviluppo di un welfare locale e partecipato, che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute;
- la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni di volontariato, per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;

e) in base alle *“Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale – anno 2021”*, approvate con DGR FVG n. 189 dd. 12.02.2021:

- *“le Aziende del Servizio Sanitario Regionale promuovono e rafforzano i rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e le Fondazioni, al fine di sviluppare la Rete e i relativi nodi territoriali [...]”*;
- sono state individuate, *“in coerenza con la programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale regionale determinate aree di intervento ponendo in particolare attenzione alle attività di supporto ai caregiver e agli interventi di facilitazione nell'ambito dei percorsi assistenziali a favore delle persone, in particolare fragili e con comorbidità [...]”*;
- tra l'altro, le citate sinergie ed attività *“[...] possono essere individuate nelle seguenti aree: [...] tutela e diritti degli utenti e facilitazione percorsi assistenziali a favore degli utenti; [...] supporto agli interventi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate [...]”*;

f) da anni, nell'area giuliana, dapprima le cessate aziende sanitarie territorialmente competenti hanno partecipato alla realizzazione del *“Programma Habitat-Microaree”*, con la finalità di promuovere la salute, il benessere e la coesione sociale nell'ambito del proprio mandato istituzionale, tra l'altro, mediante apposite intese con alcuni enti locali territorialmente competenti oltre che con l'ATER di Trieste e oggi continua a parteciparvi l'ASUGI, secondo quanto contenuto nel documento *“Programma Habitat-Microaree. Linee di indirizzo progettuali e operative”* approvate giusto decreto dell'allora ASUITS n. 1012 dd. 12.12.2018;

g) il quadro legislativo vigente - in materia di associazionismo e di realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali - appare, sempre di più, rivolto alla costruzione di un'offerta di *welfare* locale che prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione, accanto agli attori pubblici, anche dei cd. soggetti del *“no profit”* presenti sul territorio locale

h) ex L.R. FVG 31.03.2006 n. 6, *“Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”*:

- le Aziende sanitarie partecipano *“[...] alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato, con particolare riferimento all'integrazione sociosanitaria [...]”* (art.11);
- nello specifico l'art. 14, tra l'altro, riconosce, al fine di valorizzare le risorse e le specificità delle comunità locali regionali il *“[...] ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro [...]”* che *“concorrono alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria e socioeducativa. [...]”* partecipando *“[...] altresì alla progettazione, attuazione, erogazione e [...] alla valutazione dell'efficacia degli interventi e servizi del sistema integrato. [...]”* (art. 14);
- è prevista la promozione *“[...] di politiche per le persone a rischio di esclusione sociale, al fine di prevenire e contrastare tutte le forme di emarginazione [...]”* anche attraverso *“ c) promuove progetti innovativi di prevenzione delle nuove povertà e di contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale; d) [...] interventi di sostegno finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento e reinserimento sociale, lavorativo e formativo [...]”* (art. 50);

- i) con l’emanazione del D.Lgs. dd. 03.07.2017, n. 117, recante il “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, si è provveduto al riordino ed alla revisione organica della disciplina degli enti del terzo settore tra l’altro stabilendo:
- che “[...] in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche [...], nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento [...]”; (primo comma dell’art. 55)
 - che con il termine co-progettazione si intende la “[...] definizione e eventualmente [...] realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti [...]”; (terzo comma dell’art. 55);
 - la specifica definizione di Enti del Terzo settore cui si fa integralmente rimando;
 - che “[...] fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti [...]. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore [...], nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore [...]” (art. 101);
- j) nello specifico, il presente Accordo intende favorire la realizzazione a titolo gratuito del “*Programma richiedenti asilo e rifugiati: volontariato nelle Microaree e nei servizi dell’ASUGI*”, **a titolo gratuito**, del mediante lo strumento della co-programmazione e della co-progettazione, con l’Ente/Cooperativa
- k) con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’ASUGI ha dato avvio ad un procedimento volto all’individuazione dell’Ente/Cooperativa, più idoneo a garantire la realizzazione delle attività relative al Progetto secondo le caratteristiche e le modalità di cui all’Avviso ed allo schema di accordo approvati con il decreto n. .../.... cit. e ivi allegati;
- l) con decreto n. dd., esecutivo ai sensi di legge, per le motivazioni ivi esposte, l’ASUGI ha stabilito, fra l’altro, di prendere atto dell’avvenuta identificazione di, quale partner nell’accordo per la realizzazione del Progetto, secondo lo schema di accordo, già approvato con il decreto n./.... cit. e sotto riportato;

tutto ciò premesso,

TRA

l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (nel prosieguo ASUGI), nella persona della dott.ssa Bernardetta Maioli, Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, Responsabile f.f. della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, delegata alla stipula del presente atto dal Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Antonio Poggiana, giusto decreto n. 271 dd. 01.04.2021, con sede in Trieste, via C. Costantinides n. 2

E

l’Ente/Cooperativa (nel prosieguo), in persona del e legale rappresentante,, con sede in, Via n.

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto

Oggetto del presente Accordo è la sperimentazione di percorsi d'inserimento di persone richiedenti/titolari protezione internazionale, in qualità di volontari, nelle Microaree di Trieste e/o nei servizi territoriali dell'ASUGI, contribuendo ad avvicinarle al sistema di diritti e doveri propri del territorio di accoglienza, lavorando sulla consapevolezza e sull'autonomia nonché promuovendo, al contempo, la conoscenza, la reciprocità e la solidarietà civile con la comunità ospitante.

Indiretti benefici di tale approccio sono l'apprendimento della lingua italiana e di competenze di base.

Le attività progettuali, la durata e le modalità di svolgimento delle medesime vengono concordate con i Referenti dell'ASUGI, attraverso cadenzati colloqui con i volontari e gli operatori dei soggetti partner, per un'opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia. Ogni eventuale successiva variazione, che dovesse rendersi necessaria, andrà tempestivamente comunicata e concordata con il Referente aziendale per le attività oggetto dell'accordo.

Le attività di volontariato hanno lo scopo di:

- sostenere i percorsi di salute delle persone fragili e/o affette da patologie croniche in carico ai servizi territoriali dell'ASUGI;
- supportare le attività di aggregazione/sviluppo di comunità nell'ambito delle sedi di Microarea e/o altre sedi territoriali individuate.

In particolare, le attività di volontariato previste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono, tra l'altro, disbrigo pratiche, consegna farmaci e spesa a domicilio per le persone fragili in carico ai servizi/Microaree distrettuali; compartecipazione attiva alla realizzazione di orti sociali nell'ambito del progetto Habitat-Microaree; supporto al recupero e alla distribuzione di generi alimentari non deperibili per le persone in difficoltà economica in carico ai servizi/Microaree; attività di animazione nell'ambito delle iniziative organizzate nelle Microaree e/o altri servizi territoriali; supporto a piccoli traslochi per utenti dei servizi, realizzazione di piccole manutenzioni, accompagnamenti e/o altre attività utili ad eventuali iniziative portate avanti da ASUGI anche con riferimento alla campagna vaccinale COVID-19 ecc.

Il Programma - condotto in collaborazione con i professionisti, Referenti delle Microaree e operatori dei Distretti Sanitari e, per il tramite di questi ultimi, di eventuali ulteriori servizi aziendali che si ritenga opportuno coinvolgere - è da intendersi a favore dei cittadini residenti nelle Microaree e/o utenti dei servizi territoriali dell'ASUGI, nonché della popolazione in generale per tutte le attività di promozione della salute e sviluppo di comunità.

ART. 3 – Referenti dell'attività

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: dott.ssa Ofelia Altomare, afferente alla S.O. Distretto n. 3;
- per l'Ente/Cooperativa:

ART. 4 – Modalità operative

Gli operatori del Partner del Terzo Settore, a partire dalla conoscenza diretta dei richiedenti asilo inseriti nei progetti di accoglienza, valutano la predisposizione e l'interesse di questi ultimi all'inserimento in attività di volontariato nelle Microaree e/o dei servizi territoriali dell'ASUGI, segnalandola al Referente aziendale.

Questa attività può avvenire in qualunque mese dell'anno, a seconda degli arrivi dei richiedenti asilo.

A partire dalle caratteristiche e dalle preferenze espresse dal volontario e in base alle attività proposte nelle varie Microaree/servizi, l'operatore delle stesse/dello stesso, individuata come adatta all'inserimento del volontario, e l'operatore del Partner del Terzo Settore, assegnano il volontario ad un progetto specifico, concordando la durata dell'attività e le modalità/tempistiche di monitoraggio e verifica dell'attività svolta dal volontario stesso.

L'operatore di Microarea/servizio e l'operatore del Partner organizzano riunioni periodiche per programmare le attività e valutare l'andamento degli inserimenti dei richiedenti asilo nelle attività di volontariato.

ART. 5 - Impegni dell'ASUGI

Date le linee di attività previste dal Programma, l'ASUGI ha il compito di:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Programma;
- assicurare, attraverso il proprio Referente, la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e controllo dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- individuare le attività di volontariato, più idonee all'inserimento di persone richiedenti/titolari di protezione internazionale;
- definire la durata e le modalità di svolgimento delle attività di volontariato;
- definire le sedi presso le quali le attività di volontariato si svolgeranno sulla base delle attività previste (es. sedi dei Distretti sanitari, delle Microaree, altre sedi individuate in collaborazione con soggetti partner);
- controllare e verificare l'esatta esecuzione delle singole attività programmate, per un'opportuna valutazione del percorso intrapreso e della sua efficacia;
- organizzare cadenzati colloqui con i volontari e con gli operatori dei soggetti partner, per valutare il percorso e l'efficacia del programma.

ART. 6 – Modalità organizzative e impegni dell'Ente/Cooperativa

L'Ente/Cooperativa deve:

- condividere il Programma;
- individuare le persone richiedenti/titolari di protezione internazionale idonee ad effettuare le attività su base volontaria;
- concordare un colloquio conoscitivo/motivazionale con il Referente aziendale e/o operativo individuato per l'inserimento dei volontari;
- fornire al Responsabile del Programma, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'elenco degli operatori partecipanti – a qualsiasi titolo – allo stesso, con indicazione del ruolo e della tipologia dell'attività assolta;
- indicare il proprio Referente per le attività convenzionate e svolte da volontari;
- partecipare a cadenzati colloqui con i volontari e con gli operatori dell'ASUGI, per valutare il percorso e l'efficacia del Programma;
- segnalare al Referente aziendale l'insorgenza di eventuali criticità e/o modifiche durante lo svolgimento delle attività programmate.

ART. 7 – Verifiche sull'esecuzione dell'attività

La valutazione del fabbisogno e il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale, di cui al precedente art. 3, con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Ente/Cooperativa è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta, con le scadenze concordate in sede di co-programmazione e co-progettazione, con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

ART. 8 – Durata

La durata del presente accordo è di 2 (due) anni dalla sottoscrizione.

Al momento della sottoscrizione del presente accordo, l'Ente/Cooperativa, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito da parte del Referente aziendale – l'accordo potrà essere rinnovato o prorogato per ulteriori due 2 (due) anni dalla sottoscrizione, con formale atto, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

Viceversa, qualora nel corso di validità dell'Accordo dovesse venire meno il requisito per la realizzazione delle attività convenzionate, consistente nell'essere soggetto attuatore di progetti nell'ambito del SPRAR e/o servizi di assistenza e accoglienza integrata destinati ai titolari/richiedenti protezione internazionale nell'ambito di competenza di ASUGI, in rapporto con i Comuni e/o Prefettura, ai sensi della normativa vigente, il Partner del Terzo Settore è tenuto a darne immediata comunicazione e l'Accordo deve intendersi contestualmente risolto.

ART. 9 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dal presente accordo, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

Il presente accordo sarà, inoltre, risolto nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto dell'accordo, riscontrate e documentate;
2. mancata collaborazione ai tavoli/incontri, in sede di co-programmazione e co-progettazione;
3. inefficienza nell'attività oggetto del presente accordo;
4. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Ente/Cooperativa non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

ART. 10 – Assicurazioni

L'Ente/Cooperativa è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere.

L'Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle

attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto dell'accordo, ferma restando l'intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell'Ente/Cooperativa produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Ente/Cooperativa, comporteranno l'esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Ente/Cooperativa.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell'avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria *ex lege*, idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 11 – Persone impiegate nell'attività oggetto dell'accordo

L'Ente/Cooperativa si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Ente/Cooperativa stesso, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Ente/Cooperativa dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima.

Gli operatori dell'Ente/Cooperativa devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Ente/Cooperativa ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell'inizio delle attività progettuali, l'Ente/Cooperativa ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'ASUGI - come individuato all'art. 3 - l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Ente/Cooperativa assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Ente/Cooperativa è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del presente rapporto vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Ente/Cooperativa, al momento della sottoscrizione del presente accordo, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 13 - Tutela dei dati personali.

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con il presente atto, è nominato, dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'ASUGI, in occasione delle attività oggetto del presente accordo, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'ASUGI.

ART. 14 – Codice di comportamento

L'Ente/Cooperativa si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dell'ASUITS", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, adottato dall'allora ASUITS con decreto n. 50 dd. 31.01.2017 e prorogato in ASUGI giusto decreto n. 1 dd. 01.01.2020, che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 16 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Ente/Cooperativa.

Il presente accordo è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

Il delegato alla firma dal Direttore Generale, dott.ssa Bernardetta Maioli

- -

Per l'Ente/Cooperativa

- -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 28/10/2021 13:48:55
IMPRONTA: 522372D64BC6B4EBC6E913E12DA20E1929629598E84D4BDAF481A2E28ABBF786
29629598E84D4BDAF481A2E28ABBF786E76C0202E69AF936BAC829AB6126BC18
E76C0202E69AF936BAC829AB6126BC18A41B4EF8861E913CC19BA92891647A85
A41B4EF8861E913CC19BA92891647A85BEDB283459FD341E909ED33C6F281838

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 28/10/2021 14:43:30
IMPRONTA: 6CA123FFE5FF98E032993378A36D9235DEA74117DC806619EAE479AFCC2322EC
DEA74117DC806619EAE479AFCC2322ECFBC3C5552D32939CDF45E7293927936E
FBC3C5552D32939CDF45E7293927936E CDCAD6741A85B87DBC027F3F926BE1F6
CDCAD6741A85B87DBC027F3F926BE1F6EAFE4EF746D2F87C9F7A8D1B09A54497

NOME: ANDREA LONGANESI
CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T
DATA FIRMA: 28/10/2021 15:31:20
IMPRONTA: 5C8C23E54983F5C171742B4E527F63045B0308503B25E9C93CDA56F6B9A86CAB
5B0308503B25E9C93CDA56F6B9A86CABC3567CAFE2A96BF78DC3DFCFA787331C
C3567CAFE2A96BF78DC3DFCFA787331C3BCCBACC4051E3D8271E79955809156F
3BCCBACC4051E3D8271E79955809156F7D9B1E182F47DAA03210DED08E2100F4

NOME: FABIO SAMANI
CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I
DATA FIRMA: 28/10/2021 16:27:59
IMPRONTA: 1908A7AF79754469A4F773D0AFDD9C49DE2D69109D9DCB65D88AC5C64D305A68
DE2D69109D9DCB65D88AC5C64D305A68DF265DEE8128D29E4D95E8DC4B072F57
DF265DEE8128D29E4D95E8DC4B072F570C09E5523C159917814DF70EB47F916F
0C09E5523C159917814DF70EB47F916FFA49D40FF46305BDEDED77C7CA43CB77